



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 - 53800 fax 0163 52405 e mail:
cert@pec.unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

FONDI DERIVANTI DALLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

(Approvato dalla Deliberazione del Consiglio n.43 del 1.12.2016

Così come modificato dalla delibera di Consiglio n. 18 del 3.5.2018 e delibera di Consiglio n. 27 del 27.07.2023 e dalla Deliberazione di Consiglio n. 33 del 27.11.2025)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le competenze per l'utilizzo e la concessione di piccoli contributi per attività svolte nell'ambito territoriale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, da Enti ed Associazioni che non abbiano finalità di lucro e che siano dirette agli interventi consentiti dalla Legge Regionale 17/12/2007 n.24 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Beneficiari

La concessione di contributi può essere disposta esclusivamente a favore dei seguenti soggetti:

- a) prioritariamente ai Comuni membri dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, anche in forma associata;
- b) Enti ed Associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

Articolo 3 – Natura degli interventi

I contributi di cui al presente regolamento possono essere riferiti esclusivamente ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, consentiti dalla Legge Regionale 17/12/2007 n.24 e relativi alla manutenzione e segnalazione della rete sentieristica della Valsesia, per piste ciclabili e per creare itinerari con il finanziamento delle pratiche di accatastamento al catasto R.P.E.

Articolo 4 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sentieri e piste ciclabili, quali taglio della vegetazione, tracciatura o riapertura di tratti ammalorati, consolidamenti, attraversamenti, guadi, ecc.
- b) acquisto di prodotti di consumo (carburanti, materiali), in caso di lavori eseguiti in economia diretta. Consentito anche il nolo di attrezzature specifiche per l'esecuzione degli interventi da parte delle associazioni.
- c) interventi di realizzazione o manutenzione segnaletica e/o valorizzazione della rete sentieristica Valsesiana con accatastamento di itinerari intercomunali e rete ciclopedenale.
- d) Attività di promozione e realizzazione di iniziative volte a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine, svolte da Associazioni micologiche.

Articolo 5 – Norme generali di carattere finanziario

Il contributo massimo erogabile per le attività di cui al punto precedente verrà calcolato sulla base del budget annualmente disponibile al netto dei costi di gestione e di una quota parte pari al 20% che sarà gestita direttamente dall' Unione Montana dei Comuni della Valsesia per progetti inerenti alla legge regionale 24/2007:

- a) €.3.000,00 per interventi effettuati da ogni singolo Comune dando la possibilità a questi ultimi di associarsi su progetti condivisi individuando un capofila a cui verrà erogato interamente la somma dei contributi spettanti ai Comuni aderenti.
- b) €.1.000 per interventi effettuati da altri Enti o Associazioni.

- c) € 30.000 per interventi programmati dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia sulla pista ciclopedonale.
- d) In caso di ulteriore avanzo di risorse, dopo aver finanziato i punti a) b) e c), potrà essere riconosciuta una ulteriore premialità pari ad un massimo di 1.000 € annui a Comune coinvolto, dando la priorità ai Comuni non serviti dalle Piste Ciclopedonali, esclusivamente per progetti che coinvolgano almeno tre Comuni associati su itinerari riconosciuti dal Catasto Regionale dei Sentieri.

Articolo 6 – Termini per la presentazione della domanda di contributo

Le domande in carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di contributo pervenute dopo la tale scadenza verranno valutate con atto della Giunta dell’Ente entro il 30 novembre di ogni anno.

Nel caso in cui, a seguito della prima assegnazione di contributi risultino delle disponibilità economiche residue sarà facoltà della Giunta procedere ad una seconda assegnazione alle domande presentate dopo la scadenza del 30 aprile, dando la priorità alle domande pervenute dai Comuni per emergenze o cause impreviste.

Articolo 7 – Modalità di assegnazione del contributo

I contributi verranno assegnati con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia da adottarsi entro il 15 maggio di ogni anno e, qualora vi siano specifiche necessità, con una seconda assegnazione da adottarsi al bisogno in caso di interventi urgenti e comunque entro il 30 novembre.

La suddetta deliberazione conterrà l’elenco dei beneficiari ammessi ed i relativi importi assegnati, nonché l’elenco delle domande non ammissibili.

Verranno considerati prioritari gli interventi che interessano collegamenti con gli alpeggi monticati.

I beneficiari potranno richiedere la modifica dell'oggetto dell'intervento da eseguire, a condizione che il nuovo progetto rientri tra gli interventi ammissibili previsti all'Articolo 3) del presente Regolamento e sia preventivamente autorizzato dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Articolo 8 – Documentazione da presentare ai fini della liquidazione di contributo

Successivamente all'assegnazione del contributo ed all'esecuzione dei lavori, il beneficiario presenterà una richiesta di liquidazione a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Breve relazione degli interventi eseguiti
- b) Resoconto delle spese sostenute e copia di note e fatture fiscalmente valide
- c) Documentazione fotografica degli interventi
- d) Documentazione fotografica attestante la pubblicizzazione del contributo assegnato.
- e) Per le associazioni: dichiarazione del Sindaco dell'avvenuto intervento.
- f) Nel caso di Comuni associati, atto deliberativo e relativo accordo sottoscritto dalle parti che individui il Comune capofila.

Articolo 9 – Procedure per la liquidazione dei contributi

Il contributo sarà liquidato al beneficiario, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'ammontare complessivo della spesa sostenuta risulti inferiore al contributo assegnato, verrà liquidata la somma effettivamente spesa.

Non sono previste anticipazioni od acconti.

Articolo 10 – Verifiche, controlli e accertamenti

L'Unione Montana, in qualsiasi momento dell'iter procedurale, si riserva la facoltà di disporre verifiche nei confronti dei richiedenti relativamente alla veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e l'effettiva effettuazione nonché l'efficacia dell'intervento oggetto di contributo.

Articolo 11 – Revoca del contributo

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

- 1) in seguito a richiesta del beneficiario stesso;
- 2) qualora l'intervento non venga eseguito e rendicontato entro la fine dell'anno in corso, salvo autorizzazione di eventuali proroghe per l'ultimazione dei lavori, la cui richiesta dovrà essere presentata entro la fine dell'anno di assegnazione del contributo.
- 3) per gli interventi straordinari verrà fissata una specifica scadenza.
- 4) Per i contributi assegnati oltre la scadenza del 30 aprile prevista all'Art. 6 del presente Regolamento verrà assegnato un termine di durata pari a quello previsto al precedente punto 2).

Articolo 12 – Pubblicizzazione dei contributi assegnati

Alle assegnazioni di contributi verrà data adeguata pubblicizzazione secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia e sarà cura di ogni beneficiario darne diffusione sui propri siti istituzionali o locandine per realizzazione eventi da parte delle Associazioni beneficiarie del contributo.

Articolo 13 – AREE A RACCOLTA LIMITATA

I rapporti finanziari con i Comuni interessati dalle Aree a Raccolta Limitata verranno disciplinati da apposita Convenzione.

Articolo 14 – Pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e stabilmente sul sito internet dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, nonché trasmesso ai Comuni membri.

Articolo 15 – Efficacia del regolamento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'ente.